

COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 28.09.2012

Art. 1
Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Nell'ambito dei progetti svolti in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo Statale "A. Fogazzaro", al fine di favorire una idonea crescita sociale e culturale dei giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civili verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Trissino il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è finalizzato a:
 - favorire la partecipazione dei giovani alla crescita civile propria e della collettività locale;
 - favorire una crescita socio-culturale dei ragazzi/e attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità, nello spirito della dichiarazione dei diritti dell'infanzia ed adolescenza promulgati dall'ONU il 20/11/89 e ratificata dal Parlamento Italiano il 27/05/91;
 - accrescere la conoscenza del funzionamento del Comune, degli organi elettivi (Giunta, Consiglio), dei servizi e della realtà del territorio comunale e contribuire allo sviluppo della partecipazione democratica;
 - rappresentare uno strumento di educazione civica, ambientale, sociale, culturale;
 - costruire una comunità sensibile ai bisogni dei ragazzi.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; l'organizzazione e le modalità di elezione dello stesso sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica due anni scolastici e non decade con lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Trissino.
5. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere sciolto, prima della sua scadenza naturale, con provvedimento motivato assunto dal Sindaco del Comune di Trissino d'intesa con il Dirigente scolastico.
Contro tale scioglimento il Consiglio dei Ragazzi può ricorrere al Consiglio Comunale del Comune di Trissino - entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cui sopra al Sindaco dei Ragazzi - mediante presentazione di apposita istanza rivolta al Sindaco del Comune di Trissino, il quale sottoporrà l'argomento all'attenzione del Consiglio entro i novanta giorni successivi.

Art. 2
Competenze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado del Comune di Trissino; lo stesso ha il compito di deliberare, sia in via propositiva che consultiva nei limiti stabiliti dal presente regolamento, su temi e problemi che riguardano la vita pubblica della comunità trissinese, sulle esigenze del mondo dei ragazzi o sugli argomenti richiesti dall'Amministrazione comunale.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere all'Amministrazione Comunale particolari decisioni, progetti o programmi che interessano i ragazzi o la collettività in generale. Può inoltre deliberare interventi concreti e specifiche spese nei limiti dei fondi di bilancio di cui al comma sesto dell'art. 6. Pertanto, le decisioni del CCR potranno consistere in:
 - proposte e progetti da sottoporre agli organi comunali

- idee e opinioni su avvenimenti o fatti di attualità
- auspici e richieste di attenzione su particolari problemi
- messaggi
- relazioni sui risultati delle ricerche effettuate.

3. L'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco o di un Assessore dallo stesso delegato, deve dare risposta ufficiale alle richieste del Consiglio comunale dei Ragazzi.

Art. 3

Composizione ed elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei ragazzi di età scolare, frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Trissino ed è composto dal Sindaco dei Ragazzi e da 10 Consiglieri.
2. Le funzioni di Sindaco dei Ragazzi e di Consigliere si intendono prestate volontariamente e pertanto non è previsto compenso o indennità.
3. In applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, le elezioni avvengono ogni due anni scolastici, salvo in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale dei Ragazzi ai sensi del comma 5 dello stesso articolo o di dimissioni del Sindaco dei Ragazzi o della maggioranza dei Consiglieri dei Ragazzi, ai sensi del comma 11 del presente articolo.
4. Sono considerati elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti i ragazzi iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Trissino. E' tuttavia consentito al Dirigente scolastico, limitatamente alla prima elezione del Consiglio, e successivamente alla Commissione elettorale, prevista dal comma 2 dell'art. 4, limitare il diritto di voto solo agli alunni delle classi prima e seconda.
5. Sono eleggibili esclusivamente gli alunni frequentanti le prime due classi della scuola secondaria di primo grado. I Consiglieri e il Sindaco dei ragazzi che ne abbiano i requisiti possono ricandidarsi.
6. Le elezioni avvengono sulla base di liste composte dal candidato alla carica di Sindaco e dai candidati consiglieri. I candidati consiglieri dovranno essere non meno di sette e non più di dieci. Ogni lista deve includere alunni di entrambi i sessi. Deve inoltre contenere candidati frequentanti sia la prima che la seconda classe. Il Dirigente scolastico, in occasione della prima elezione del Consiglio dei Ragazzi, e successivamente la Commissione elettorale, possono consentire la presentazione di liste composte soltanto da alunni appartenenti alla stessa classe o sezione.
7. Le elezioni avvengono con il sistema maggioritario utilizzato per le elezioni amministrative dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e quindi la lista che ottiene il maggior numero di voti avrà il Sindaco eletto e sette Consiglieri. Le altre liste si suddivideranno i rimanenti tre consiglieri con il criterio in vigore per le suddette elezioni amministrative (ossia ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti

sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio).

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Sindaco della lista medesima.
9. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a Sindaco collegato.
10. I Consiglieri assenti senza giustificazione ad almeno due sedute consecutive del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. I Consiglieri che non risultano più iscritti alla scuola sono dichiarati decaduti.
La surroga del Consigliere dichiarato decaduto o dimissionario viene effettuata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi nominando Consigliere il primo dei non eletti della relativa lista entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza o alla surroga.
11. Nel caso di dimissioni del Sindaco o della maggioranza dei Consiglieri, non sostituibili per esaurimento del numero di candidati appartenenti alla medesima lista, sono indette nuove elezioni secondo la procedura prevista dall'art. 4, rivedendo ove necessario le relative date.
12. Il Sindaco ed i Consiglieri restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 4 **Procedura per le elezioni**

1. Entro il mese di ottobre dell'anno in cui devono avvenire le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli insegnanti, con l'ausilio e supporto ove necessario dei genitori, attuano tutte le iniziative di stimolo per invitare i ragazzi a presentare le liste di candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere.
2. Entro il 15 novembre viene nominata dal Sindaco del Comune di Trissino, in accordo con il Dirigente scolastico, una commissione elettorale composta da un insegnante referente, da un rappresentante degli alunni e da un rappresentante dell'Amministrazione comunale designato dal Sindaco.
3. Le liste di candidati devono essere presentate alla suddetta commissione elettorale entro il 30 novembre. Ogni lista deve essere sostenuta da firme di presentazione di elettori non candidati in numero non inferiore a 10. Ogni elettore può sottoscrivere la presentazione di una sola lista. E' compito della commissione verificare la regolarità delle liste presentate richiedendo tempestivamente le eventuali integrazioni o modifiche. All'atto della presentazione della lista devono altresì essere presentati il simbolo (contrassegno) della lista ed il programma elettorale.
4. Le elezioni hanno luogo in un giorno, definito dalla commissione elettorale, entro la fine dell'anno di riferimento. La commissione elettorale predispone le schede di votazione. Ogni elettore ha diritto a dare il proprio voto ad una delle liste e ad esprimere una sola preferenza per

un candidato consigliere appartenente alla stessa. Il voto dato ad una lista si intende attribuito anche al candidato alla carica di Sindaco di tale lista. La preferenza espressa per candidati consiglieri non appartenenti alla lista votata è nulla.

5. La commissione elettorale svolge una funzione di supporto al fine della definizione e pubblicizzazione dei programmi delle diverse liste. Ha anche il compito di agevolare e disciplinare la relativa campagna elettorale. I candidati possono richiedere assemblee di classe per presentare il proprio programma elettorale e far uso di manifesti e volantini, utilizzando bacheche apposite.
6. E' istituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da due scrutatori e da un segretario. I componenti del seggio sono nominati dalla commissione elettorale fra gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Il segretario predispose il verbale con i risultati delle operazioni elettorali ed è coadiuvato da un componente adulto della commissione elettorale o da un altro adulto scelto dalla stessa commissione fra gli insegnanti.
7. E' compito del Presidente di seggio, assistito dal Segretario, proclamare il risultato delle elezioni e quindi la nomina del Sindaco dei Ragazzi e dei Consiglieri. Copia del verbale delle operazioni elettorali dovrà essere depositato presso gli uffici del Comune di Trissino.
8. Il Dirigente scolastico, per la prima applicazione della presente procedura, e successivamente la Commissione elettorale, possono modificare i tempi e ridefinire la data delle elezioni e della prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, in modo da consentire una più adeguata preparazione dei ragazzi.

Art. 5

Riunioni del Consiglio

1. Il Sindaco eletto convoca la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi entro il 30 gennaio.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte da un alunno, non componente del Consiglio, nominato dal Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi. La nomina è comunicata al Sindaco del Comune di Trissino. Il Segretario è coadiuvato dall'insegnante referente del progetto o da altro insegnante individuato dal Dirigente scolastico. Il Segretario ha gli stessi compiti del Segretario comunale per il Consiglio Comunale e quindi deve assicurare la regolarità degli atti e la relativa verbalizzazione.
3. La sede e gli orari in cui convocare il Consiglio Comunale dei Ragazzi sono decisi dal Sindaco eletto, in accordo con il Segretario del Consiglio e con il referente della Scuola. Di norma verrà utilizzato un locale della scuola.
4. Le proposte da sottoporre all'esame vengono promosse dai gruppi consiliari del C.C.R. (singolarmente o d'intesa tra gli stessi) e sono a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo, dalla data di convocazione del C.C.R..
La comunicazione ai singoli Consiglieri inerente la data, l'ora ed il luogo di convocazione del C.C.R. dovrà essere recapitata ai singoli consiglieri con le modalità che verranno definite in accordo con l'insegnante referente del progetto, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta.

5. Qualora richiesto da almeno tre Consiglieri il Sindaco dei Ragazzi dovrà convocare il Consiglio entro i quarantacinque giorni successivi alla richiesta, con le modalità stabilite nel precedente comma.
6. L'ordine del giorno è deciso dal Sindaco dei Ragazzi. Gli argomenti richiesti da almeno tre Consiglieri dovranno essere posti all'ordine del giorno.
7. La presidenza del Consiglio è assunta dal Sindaco dei Ragazzi eletto. Per la validità delle sedute deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti (n. 6). L'intervento durante le sedute va prenotato, mediante alzata di mano. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
8. Le delibere del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono pubblicate mediante affissione in apposite bacheche nella sede della scuola secondaria di I grado di Trissino, per quindici giorni consecutivi, e trasmesse, in copia, al Comune di Trissino. Il competente Servizio scuola provvederà a sottoporre alla Giunta Comunale un'istruttoria finalizzata all'esame della proposta pervenuta dal Consiglio comunale dei ragazzi entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 6 **Organizzazione**

1. Il Sindaco eletto nomina un Vicesindaco scelto fra i consiglieri eletti. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può istituire particolari commissioni definendone le relative attribuzioni. Di tali commissioni possono far parte anche elettori non consiglieri ed eventuali adulti. Per la partecipazione a tali commissioni non è previsto alcun compenso.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ove ritenuto necessario, può definire eventuali regolamenti sulle modalità del proprio funzionamento interno e delle commissioni. Tali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con la maggioranza dei due terzi dei componenti (n. 8).
4. E' compito del Sindaco dei Ragazzi eletto predisporre il programma di azione annuale, le eventuali delibere particolari e la relazione finale annuale. In particolare tale relazione finale deve essere predisposta entro il 15 maggio in modo da essere sottoposta al Consiglio Comunale dei Ragazzi entro la fine dell'anno scolastico.
5. Il programma di azione annuale e la relativa relazione finale vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
6. Il programma di azione annuale può includere un bilancio di previsione comprendente entrate e uscite. Le entrate comprendono le somme eventualmente assegnate dal Comune di Trissino, anche in base a progetti obiettivo. Eventuali fonti di finanziamento provenienti da altri soggetti (Istituto scolastico, Comitato dei genitori, ecc.) dovranno essere devolute al Comune di Trissino, che si impegna a vincolarle per le attività del Consiglio dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi delibera, di conseguenza, il bilancio di previsione. I documenti di bilancio devono comunque prevedere il pareggio tra le entrate e le uscite.

7. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali di Trissino possono essere invitati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ad intervenire nelle sedute consiliari. Il C.C.R. può inoltre, qualora lo ritenga opportuno o necessario, coinvolgere nelle proprie attività soggetti, gruppi od associazioni, operanti nel territorio.

Art. 7

Ruolo degli Amministratori e degli Uffici Comunali

1. Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale assicurano la massima disponibilità possibile al Consiglio Comunale dei Ragazzi per chiarire gli elementi programmatici della loro attività e spiegare le motivazioni delle scelte dell'Amministrazione. A questo scopo, sono possibili incontri del Consiglio Comunale dei Ragazzi con gli Amministratori comunali competenti per un confronto diretto sull'attività che interessa lo stesso.
2. Ai fini della gestione complessiva del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi il referente del Comune è individuato nel funzionario responsabile del servizio scolastico a cui è attribuito il compito di fornire supporto amministrativo e giuridico all'attività dei Ragazzi.